REGOLAMENTO (CEE) N. 3686/89 DELLA COMMISSIONE

dell'8 dicembre 1989

che fissa, per la campagna 1989/1990, il massimale indicativo per l'importazione in Portogallo di olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 251,

visto il regolamento (CEE) n. 569/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che stabilisce le norme generali di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3296/88 [2], in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

considerando che, a norma dell'articolo 249 dell'atto di adesione, l'olio d'oliva è soggetto al meccanismo complementare applicabile agli scambi (MCS); che l'articolo 251 dello stesso atto dispone che, in linea di massima, all'inizio di ogni campagna di commercializzazione venga elaborato un bilancio in funzione delle previsioni di produzione e di consumo in Portogallo di olio d'oliva; che il massimale indicativo fissato si basa su siffatto bilancio;

considerando che, conformemente all'articolo 251 dell'atto di adesione, per fissare tale massimale, occorre rispettare una certa progressività rispetto alle correnti di scambio tradizionali, affinché l'apertura del mercato dello Stato membro in questione avvenga in modo armonioso e graduale;

considerando che, visto che il regolamento (CEE) n. 569/86 accorda la facoltà di scaglionare nel tempo il rilascio dei titoli MCS, occorre, alla luce dell'esperienza acquisita, limitare per agni trimestre i quantitativi soggetti al rilascio di titoli;

considerando che, per assicurare al maggior numero di operatori un approvvigionamento minimo per il loro fabbisogno immediato, è opportuno prevedere che ogni operatore possa presentare offerte soltanto per un certo quantitativo massimo; che, al fine di evitare eventuali elusioni della disposizione e di conseguenza un accaparramento dei quantitativi messi in vendita da parte di un numero ridotto di operatori, occorre prevedere che soltanto gli operatori riconosciuti possano partecipare a tale ripartizione dei quantitativi destinati all'esportazione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 574/86 della Commissione [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3296/88, ha stabilito per i vari settori agricoli le modalità di applicazione del meccanismo complementare agli scambi; che alcune modalità, specifiche del settore dei grassi, sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1634/86 della Commissione [4], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2439/89 [5]; che, considerata l'attuale situazione di mercato dell'olio d'oliva in Portogallo, è opportuno prevedere, per la campagna in corso, alcune modalità particolari di applicazione di tale meccanismo per meglio gestire le importazioni in questo paese;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il massimale indicativo per le importazioni in Portogallo di olio d'oliva dei codici NC 1509 e 1510 00 proveniente dagli altri Stati membri è fissato per il periodo compreso tra il 1° novembre 1989 e il 31 ottobre 1990 a 15 000 t.

Per ogni trimestre, il quantitativo massimo per il quale possono essere rilasciati titoli MCS ammonta a 3 750 t.

Qualora le domande di titoli MCS vertano su quantitativi superiori al massimale trimestrale sopra indicato, la Commissione autorizza gli Stati membri interessati a rilasciare i titoli stessi proporzionalmente alla quantità disponibile.

Articolo 2

Sono ammissibili soltanto le domande di titoli « MCS » presentate da una persona fisica o giuridica che eserciti un'attività nel settore dell'olio d'oliva e a tal titolo sia iscritta alla data del 31 ottobre 1989 in un registro pubblico di uno Stato membro.

Ogni offerente inoltre può presentare soltanto domande per un quantitativo massimo di 500 t.

In deroga all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 574/86, i diritti derivanti dal titolo « MCS » non sono trasmissibili durante il periodo di validità del titolo « MCS ».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

[1] GU n. L 55 dell'1. 3. 1986, pag. 106.
[2] GU n. L 293 del 27. 10. 1988, pag. 7.
[3] GU n. L 57 dell'1. 3. 1986, pag. 1.
[4] GU n. L 144 del 29. 5. 1986, pag. 20.
[5] GU n. L 231 del 9. 8. 1989, pag. 5.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 1989.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione